

che si renderanno disponibili in esito all'approvazione definitiva del disegno di legge di bilancio per il 2018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il professor Claudio De Vincenti;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2016 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017, recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota prot. n. 1018-P del 22 dicembre 2017, con la quale il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ha trasmesso, per la sottoposizione all'esame di questo Comitato, la nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di destinare prioritariamente le prossime risorse che si renderanno disponibili a valere sul FSC 2014-2020 alla copertura finanziaria della misura «Resto al Sud» sopra richiamata, per un importo di 535 milioni di euro, pari alla differenza tra il finanziamento massimo previsto per legge - 1.250 milioni di euro - e l'assegnazione già disposta con la citata delibera n. 74 del 2017;

Valutato che la proposta di assegnare ulteriori 535 milioni di euro in favore della misura «Resto al Sud», a completamento della relativa dotazione massima stabilita dal citato decreto-legge n. 91 del 2017, possa essere assentite a valere sulle risorse FSC 2014-2020 che si renderanno disponibili nell'ambito della legge di bilancio per il 2018, il cui disegno di legge risulta in via di approvazione definitiva in sede parlamentare, come peraltro confermato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'odierna seduta;

Ritenuto, pertanto, che l'efficacia dell'assegnazione proposta debba rimanere subordinata all'approvazione definitiva del disegno di legge di bilancio 2018;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, prot. n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 che saranno rese disponibili dalla legge di bilancio 2018, il cui disegno di legge è in corso di approvazione parlamentare, viene disposta, subordinatamente all'approvazione definitiva dello stesso disegno di legge, l'assegnazione di un importo di 535 milioni di euro in favore della misura per i giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», al fine di completarne la dotazione massima, già determinata dall'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2017 in 1.250 milioni di euro, di cui 715 milioni di euro già assegnati dalla delibera di questo Comitato n. 74 del 2017.

2. L'assegnazione di 535 milioni di euro di cui al punto 1 è annualmente articolata nel modo seguente: 180 milioni di euro per l'anno 2018, 355 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Le risorse FSC 2014-2020 oggetto della presente delibera vengono imputate alla quota del Fondo destinata a sostenere gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno. Di esse, pertanto, si dovrà tenere conto nel rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 468

18A03108

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 21 marzo 2018.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può esse-



re integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il finanziamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2018, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sul contributo di solidarietà e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2017, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2018 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017;

Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo;

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2018.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2018, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2017.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2017 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che per ciascuna forma pensionistica complementare sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a € 10,00.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2018.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2018».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2018, tutti i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito internet (www.covip.it).

5. I soggetti esclusi dal versamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, sono comunque tenuti, entro la data di cui al comma 4, a inviare alla COVIP una comunicazione che attesti i presupposti dell'esclusione.

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.

Roma, 21 marzo 2018

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

18A03090

